

Regolamento delle alunne e degli alunni Codice disciplinare e relative sanzioni

PREMESSA

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo delle personalità degli alunni anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera sociale e culturale.

ARTICOLO 1

Diritti

1. L'alunno ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative sotto la guida degli insegnanti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

5. Tutti gli alunni hanno il diritto di trovare, nell'Istituto, un ambiente sereno, sicuro, stimolante e rispondente alle proprie esigenze di crescita culturale e formativa.

ARTICOLO 2 Doveri

1 Gli alunni hanno il dovere di collaborare al raggiungimento degli obiettivi formativi tenendo in ogni occasione un atteggiamento improntato al rispetto delle norme di civile convivenza, che, oltre a realizzare le regole della "buona educazione" spesso evitano situazioni pericolose per la propria e l'altrui incolumità.

2 Gli alunni sono tenuti a:

a) rispettare puntualmente l'orario di ingresso

b) rispettare tutto il personale della scuola;

c) rispettare l'orario di ingresso a scuola;

d) usare correttamente i servizi igienici (usandoli per reali necessità);

e) evitare scontri verbali e fisici, scherzi pesanti e/o pericolosi;

f) evitare comportamenti denigratori o aggressivi di natura intenzionale e reiterata (bullismo) nei confronti di uno o più compagni o del personale scolastico;

g) evitare ogni atteggiamento configurabile come cyberbullismo, cioè qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di uno o più compagni o a danno del personale della scuola, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del compagno o dei compagni coinvolti, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolarli, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

h) vivere il momento dell'intervallo come tranquilla pausa, funzionale al recupero di energie, nel rispetto delle indicazioni di comportamento stabilite dagli insegnanti del plesso;

i) usare correttamente i servizi igienici senza abusi;

j) non sporgersi dalle finestre, né gettare da queste oggetti cartacce;

k) fruire del servizio mensa nel rispetto delle comuni norme di comportamento a tavola;

l) partecipare ai viaggi d'istruzione seguendo puntualmente le disposizioni impartite di volta in volta;

m) non arrecare danni ad arredi, locali, impianti e sussidi scolastici;

n) favorire la comunicazione scuola - famiglia;

o) collaborare alla propria crescita culturale svolgendo regolarmente i compiti e studiando le lezioni assegnate per casa; q) presentarsi a scuola con l'occorrenza scolastica;

p) evitare di portare o utilizzare a scuola oggetti pericolosi preziosi, figurine e altri "diversivi" in grado di introdurre elementi di disturbo durante lo svolgimento delle lezioni;

q) rispettare rigorosamente il divieto di fumo in ogni ambiente scolastico (pertinenze comprese)

3 In particolare gli alunni sono tenuti a non far uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici (lettori MP3, videogame ect.), durante lo svolgimento delle attività didattiche. Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare l'assoluto divieto di utilizzare le fotocamere, le videocamere e i registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici, all'interno degli spazi scolastici tutti (palestre, mense e cortili inclusi).

La violazione di tali divieti configura una o più infrazioni disciplinari rispetto alle quali la scuola è tenuta ad applicare proporzionate sanzioni disciplinari; è bene che studenti e famiglie siano anche avvertiti delle pesanti sanzioni amministrative e penali previste in caso di indebito e non autorizzato invio a terzi o di pubblicazione su siti internet di foto, suoni o filmati catturati con i moderni telefoni cellulari.

ARTICOLO 3 Sanzioni e Tutele

1. La sanzione va vista come necessario corollario della norma. Questa infatti è del tutto inutile se chi la infrange sa di trovare sempre e comunque indulgenza.

2. La necessità della sanzione non deve indurre ad atteggiamenti eccessivamente punitivi e autoritari. Questi contrastano con la finalità educativa dei provvedimenti, che devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di comportamenti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma non potrà essere influente sul terreno del giudizio globale e della valutazione del comportamento.

5. Ai fini di una sanzione realmente adeguata, è utile distinguere:

a) infrazioni relative ad obblighi scolastici;

b) infrazioni relative a comportamenti;

c) infrazioni con danneggiamenti;

6. Le infrazioni relative agli obblighi scolastici devono ispirare provvedimenti tesi al recupero delle conoscenze non acquisite. E' auspicabile il raggiungimento di un'intesa con la famiglia per un intervento comune e condiviso. L'indifferenza, l'elusione, il rifiuto di impegnarsi nelle attività di recupero si configura come infrazione disciplinare.

7. Qualunque provvedimento mirato a sanzionare comportamenti scorretti sarà sempre temporaneo, proporzionato a gravità, pericolosità, reiterazione dell'infrazione e ispirato, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Inoltre dovrà sempre tener conto della situazione personale dell'alunno, senza indulgere, però, in un atteggiamento giustificazionista. E' auspicabile che si riesca sempre ad offrire all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in attività "riparatorie", di rilevanza sociale, a favore della comunità scolastica, con il consenso degli esercenti la patria potestà.

8. Data la natura particolarmente lesiva del compagno o dei compagni vittime, i comportamenti configurati come Bullismo o Cyberbullismo, di cui ai punti f e g dell'art 2 del presente regolamento, vanno considerati di particolare gravità e vanno sanzionati con coerenti provvedimenti.

9. L'intervento del Capo d'Istituto, inteso come sanzione, è una risorsa da spendere con oculatazza, quando si siano esperite inutilmente altre vie per recuperare gravi violazioni disciplinari. L'intervento del Capo d'Istituto si configura come estremo tentativo di evitare la convocazione dell'organo collegiale deputato a decidere l'allontanamento di un alunno, già noto per le sue intemperanze. Per questo deve essere preventivamente concordato tra i docenti e il Capo di Istituto. Dell'avvenuto intervento deve essere informata la famiglia.

10. Nelle scuole primarie e secondarie il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, con riflessi sull'incolumità delle persone o sul normale svolgimento delle lezioni.

ARTICOLO 4

Organi Competenti Sanzionatori

Nella Scuola Primaria l'ordine delle competenze in materia disciplinare è il seguente:

a) Insegnante: è competente ad adottare:

1) L'ammonizione verbale;

2) L'ammonizione scritta da notificare alla famiglia per presa visione.

b) Consiglio di interclasse, allargato ai rappresentanti dei genitori: è competente ad adottare, eccezionalmente, provvedimenti disciplinari di grado superiore, investendo la famiglia, e comunque tenendo conto del dettato e dello spirito contenuti nell'art.3 del presente regolamento.

Nella Scuola Secondaria di I° grado, l'ordine delle competenze in materia disciplinare è il seguente:

a) Insegnante: è competente ad adottare le sanzioni disciplinari dell'ammonizione verbale, privata o in classe, e, sentito il coordinatore di classe, del richiamo dell'alunno da parte del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci, per lievi mancanze in ordine ad obblighi scolastici e comportamentali; è inoltre competente, per mancanze o comportamenti scorretti reiterati, ad adottare la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta da registrare sul registro di classe e relativa annotazione sul libretto scolastico dello studente.

b) Dirigente Scolastico/Coordinatore di Classe: è competente a comminare la sanzione disciplinare della censura scritta con relativa annotazione sul libretto scolastico dello studente ed eventuale convocazione dei genitori dell'alunno; tale sanzione è comminata, sentiti i docenti di team, per:

- 1) ripetute mancanze nei doveri scolastici già sanzionate da almeno tre ammonizioni scritte;
- 2) gravi o reiterate violazioni del presente Regolamento;
- 3) aver compromesso ripetutamente il regolare svolgimento delle attività della scuola;
- 4) aver violato più volte il divieto di usare fotocamere, videocamere e registratori vocali inseriti nei telefonini cellulari o in altri dispositivi elettronici.

c) Consiglio di Classe: nella composizione allargata ai sensi delle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416: è competente ad infliggere la punizione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni nei seguenti casi:

- 1) per comportamenti reiterati già sanzionati con la sospensione dalle lezioni;
- 2) per comportamenti o atti che offendono gravemente la dignità del personale scolastico e degli altri studenti;
- 3) per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature;
- 4) quando vi siano uno o più atti che hanno leso l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

d) Consiglio d'Istituto: è competente ad infliggere la sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni, l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi per:

- 1) comportamenti reiterati gravemente lesivi della dignità e del rispetto della persona;
- 2) atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione sociale;

3) azioni che abbiano determinato grave danneggiamento alla struttura scolastica o concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Le sanzioni disciplinari dell'allontanamento temporaneo o fino al termine delle lezioni, dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di stato possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dell'alunno.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dell'alunno e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Con riferimento alle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dell'alunno occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari, nella scuola secondaria di 1°, di cui alla lettera a – b del presente articolo, possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tal caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

ARTICOLO 5 Impugnazioni e Ricorsi

1. La famiglia dell'alunno, allontanato temporaneamente dalle lezioni, o non ammesso all'esame di stato, può presentare ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, presso l'Organo di Garanzia Disciplinare d'Istituto, a tal fine appositamente costituito.

2. L'Organo di Garanzia Disciplinare, acquisita tutta la documentazione, decide in merito al ricorso entro 10 giorni dal ricevimento.

3. Quando l'Organo di Garanzia Disciplinare respinge il ricorso, la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni o fino al termine delle stesse oppure escluso dallo scrutinio o non ammesso all'esame di stato diventa operante.

4. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, comminata dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, diventa immediatamente operante solo quando vi sia un oggettivo e costante pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della comunità scolastica; in caso di successivo accoglimento dell'eventuale ricorso, l'Organismo di Garanzia annullerà la sanzione disciplinare relativamente ad ogni effetto formale (giudizio globale, valutazione comportamento, conteggio assenze).

5. I deliberati dell'Organo di Garanzia Disciplinare Interno potranno essere impugnati avanti il competente Organo di Garanzia Regionale presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro il termine di 15 giorni.

ARTICOLO 6

Organo di Garanzia Disciplinare

1. L'Organo di Garanzia Disciplinare, di cui all'art.5, è costituito da:

- a) Dirigente Scolastico, membro di diritto e Presidente.
- b) Tre insegnanti (due membri effettivi + uno supplente) indicati dal Collegio Docenti Unitario, non facenti parte del Consiglio di Istituto.
- c) Tre genitori (due membri effettivi + uno supplente) indicati dal Consiglio d'Istituto, non membri del Consiglio medesimo.
- d) Due rappresentanti ata (uno effettivo + uno supplente) indicati dal Consiglio d'Istituto, non membri del Consiglio medesimo.

2. L'Organo di Garanzia Disciplinare, una volta costituito, dura in carica fino al momento in cui un nuovo Consiglio d'Istituto avrà provveduto al suo rinnovo. Eventuali membri decaduti o dimissionari saranno sostituiti dagli Organi competenti.

3. In caso di un membro incompatibile per conflitto di interesse, si provvederà al subentro del membro supplente.

4. Per la validità delle deliberazioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti tutti i membri dell'Organo di Garanzia (quorum perfetto). In seconda convocazione è invece necessaria la metà più uno dei membri in carica, purché siano rappresentate tutte le componenti scolastiche.

5. Nelle deliberazioni ai fini della determinazione della maggioranza qualificata o assoluta, bisogna tenere conto anche degli eventuali astenuti volontari. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

7. Nel caso Organi sovra-ordinati decidessero di fissare, per uniformità territoriale, una diversa composizione dell'Organo di Garanzia, l'Istituzione Scolastica si adeguerà alla direttiva operante.

ARTICOLO 7

Modifica e approvazione

Il presente regolamento scolastico potrà essere modificato in tutto o in parte su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio di Istituto. La modifica dovrà essere approvata da una maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.

ARTICOLO 8

Norme transitorie

Quanto non previsto dal presente regolamento è demandato all'art. 328 del D.Leg.vo N.297 del 16/4/1994, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria e relative modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 9
Decorrenza e validità

Il presente regolamento scolastico entrerà in vigore dal . Il presente regolamento è valido fino a riforma degli Organi Collegiali della Scuola.